

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e sede

1. Per volontà di E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali - ONLUS, con sede in Roma (C.f. 80116050586) e della signora Piancastelli Graziella (nata a Faenza il 3 giugno 1933 e deceduta in data 1° giugno 2019) è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE 'TOBIA', di seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione ha la sede legale nel Comune di Faenza (RA), attualmente in via Laderchi n. 3. La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata ai sensi di legge.
3. La Fondazione è costituita ai sensi degli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed è disciplinata dalle norme di questo Statuto e, per quanto in questo non espressamente previsto, dalle norme del D.Lgs. n. 117/2017, in seguito "Codice del Terzo Settore, e dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
4. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione stessa, così come previsto dalla legge.
5. Dalla data d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione 'Tobia' ETS".

Articolo 2

Finalità

1. La Fondazione, che non ha alcuna finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, per una corretta convivenza tra le specie, così da garantire il rispetto della vita, della salute e del benessere di tutti gli animali.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, l'attività avente ad oggetto:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera E, dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

In particolare la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- Promuovere e contribuire alla realizzazione e al sostentamento di strutture per la cura, l'assistenza ed il ricovero di animali che ne abbiano necessità, con espressa priorità alla realizzazione di un nuovo canile nel Comune di Faenza (RA);
- Realizzare, anche attraverso l'apporto di finanziamenti e la redazione di progetti, iniziative e programmi che abbiano come finalità la protezione dell'ambiente e la tutela degli animali, ovvero partecipare a progetti di soggetti terzi aventi analoghe finalità;
- Porre cura al perfezionamento degli ordinamenti legislativi, in particolare regionali e regolamentari attinenti alla protezione degli animali ed alla salvaguardia dei loro "habitat";
- Promuovere ogni attività di studio, ricerca e valorizzazione degli "habitat"

Allegato "B"
al n.
di raccolta

naturali e delle condizioni di vita e di benessere degli animali stessi;
- Effettuare raccolte di fondi, occasionali e destinare parte delle proprie risorse per l'acquisto di attrezzature tecniche destinate alla cura ed al benessere degli animali, ovvero alla ricerca in campo ambientale.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse e comunque sempre in conformità ai criteri e nei limiti di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ex Art. 6 del D.Lgs. N. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4. E' posto divieto agli Organi della Fondazione di intraprendere attività estranee alle finalità previste da questo Statuto, con l'eccezione di possibili attività strettamente connesse con quelle sopra elencate. In particolare, la Fondazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, utili al raggiungimento delle finalità statutarie stesse.

Articolo 3

Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione, è costituito dal fondo di dotazione quale risulta dall'atto costitutivo della stessa.

2. Detto patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con ulteriori acquisizioni, oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di persone fisiche o giuridiche, sia immobiliari, sia mobiliari o finanziarie. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

3. Il patrimonio sarà altresì costituito dalle somme derivanti e prelevate dai redditi conseguiti dalla Fondazione stessa, che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

Modalità di svolgimento della attività

1. La Fondazione provvede al conseguimento delle finalità statutarie mediante realizzazione sia di progetti propri, sia di proposte, iniziative e progetti predisposti o realizzate da soggetti terzi, purché rientranti nell'ambito della finalità previste dall'articolo 2, nonché con l'attività e la collaborazione da parte di volontari.

2. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

3. I mezzi necessari al funzionamento della Fondazione sono così costituiti:

a) Entrate e rendite:

- Rendite del patrimonio, da impiegare in conformità ai principi ed alle finalità di cui all'articolo 2;

- Contributi, sovvenzioni, offerte erogate da soggetti terzi dedicati a concorrere all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- Svolgimento di attività accessorie, connesse o strumentali alle finalità proprie della Fondazione, nei limiti consentiti dalle norme che regolano il Settore e dalla legge in generale.

b) Diretto utilizzo dei beni strumentali mobiliari ed immobiliari, comunque a disposizione della Fondazione per il perseguimento delle finalità proprie.

4. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

7. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

8. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5

Membri della Fondazione

5.1 I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatore;
- Partecipanti.

Attualmente la qualifica di fondatore spetta esclusivamente a "E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali - ONLUS", con sede in Roma, c.f.:80116050586.

Articolo 6

Partecipanti

6.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private che si impegnino a contribuire, ed effettivamente contribuiscano, su base pluriennale o una tantum, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, per un valore minimo definito annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, che fissa anche la durata del rapporto partecipativo in relazione al valore dell'apporto.

6.2 Le modalità ed i termini di adempimento dell'obbligo contributivo as-

sunto da chi intenda divenire Partecipante sono stabiliti con apposita convenzione stipulata con il singolo Partecipante, una volta deliberata l'ammissione ai sensi dei commi seguenti.

6.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo stabilito nella convenzione, ed a condizione che il contributo sia regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

6.4 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato; se favorevole è annotata nel Libro dei Partecipanti.

6.5 Non possono essere ammessi in numero prevalente soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 4, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7

Decadenza e Recesso

7.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati entro i termini o con le modalità convenute.

7.2 Gli enti e/o le persone giuridiche membri della Fondazione (sia Fondatori, sia Partecipanti) decadono altresì per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, anche volontaria;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

7.3 E' causa di decadenza delle persone fisiche la morte.

7.4 I Partecipanti decadono altresì qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Partecipanti.

7.5 I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con preavviso di quindici giorni, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già esigibili alla data di comunicazione del recesso, od a quelle dovute nel corso dell'esercizio nel quale il recesso è comunicato.

7.6 La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Partecipante decaduto. Dell'avvenuto accertamento della decadenza del Partecipante si darà atto altresì alla prima adunanza successiva dell'Assemblea dei Partecipanti, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.7 In caso di recesso o decadenza non sono ripetibili i contributi e gli apporti fino a quel momento eseguiti a favore della Fondazione.

Articolo 8

Organi e libri della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;

l'Assemblea dei Partecipanti, ove istituita;

l'Organo di Controllo;

- nei casi previsti dalla legge il Revisore Legale dei Conti.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è obbligato alla tenuta dei seguenti libri, regolarmente vidimati da Notaio:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dei Partecipanti, se ammessi;

- c) Libro dei verbali dell'Assemblea dei Partecipanti, se istituita;
- d) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione di cinque membri, di cui uno è nominato Presidente ed un altro Vice Presidente. Qualora sia istituita l'Assemblea dei Partecipanti il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati, limitatamente a quattro membri dall'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali - E.N.P.A., con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente stesso, tra coloro che si saranno distinti nell'ambito locale nell'impegno per la tutela ambientale e la protezione degli animali; il quinto membro sarà nominato dalla cofondatrice Piancastelli Graziella o dal suo erede più prossimo. Qualora la medesima o il suo erede più prossimo, decorsi quindici giorni dal ricevimento dell'invito a comunicare la nomina, non provveda, o qualora non vi siano più suoi successori, la facoltà spetterà allo stesso Ente di cui sopra, cioè ad ENPA. Qualora sia cessata la partecipazione del Fondatore, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri, tutti nominati dall'assemblea dei Partecipanti.
3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Se per qualsiasi motivo un componente il Consiglio di amministrazione viene a cessare dalla carica nel corso del periodo del mandato, lo stesso sarà sostituito seguendo le stesse modalità della nomina precedente. L'amministratore così nominato, permarrà nella carica fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori.
4. Il membro del Consiglio di amministrazione può decadere, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, dopo tre consecutive assenze ingiustificate, dalle riunioni consiliari. Anche in tal caso si procede come sopra.
5. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Nel frattempo i consiglieri non cessati restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, e ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o chiesto da almeno due dei suoi componenti.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da esaminare, inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica, salvo l'obbligo di acquisire ricevuta da parte di ciascun destinatario, con preavviso di quarantotto ore.
6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, mediante votazione palese, salvo l'espressione di voto riguardo circostanze che coinvolgano persone, nel qual caso la votazio-

ne avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione è redatto, a cura del segretario della riunione, processo verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro vidimato, e sottoscritto sia dal presidente, sia dal segretario della riunione stessa.

8. Stanti circostanze particolari, il Presidente può disporre la “partecipazione da remoto” alle adunanze consiliari, in tutto o in parte, mediante collegamento telematico video e vocale, o solo vocale, ovvero mediante altre modalità, purché le stesse consentano inequivocabilmente l’identificazione del soggetto partecipante, la partecipazione del medesimo alla discussione e l’espressione della volontà di voto.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) Predisporre ed approvare, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio a cui si riferisce, il bilancio di esercizio, redatto conformemente a quanto previsto nel D.Lgs. n. 117/2017;
- b) Predisporre ed approvare, entro il mese di dicembre dell’esercizio in corso, il preventivo delle entrate e delle uscite del successivo esercizio, sempre in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. N. 117/2017;
- c) Deliberare circa iniziative e progetti da intraprendere, predisposti dalla Fondazione stessa, ovvero riguardo quelli presentati da soggetti terzi, sempre nell’ambito delle finalità della Fondazione;
- d) Amministrare i beni del patrimonio, in base al principio di prudenza, di responsabilità e di correttezza;
- e) Accettare lasciti, di donazioni, di oblazioni, di erogazioni liberali di beni immobili o mobili o denaro, di contributi e di finanziamenti;
- f) Decidere acquisti ed alienazioni di immobili, circa la destinazione degli stessi e delle somme ricavate, nel rispetto dello Statuto;
- g) deliberare le modifiche al presente Statuto, ai sensi del successivo articolo 16, ivi comprese la trasformazione, la fusione e la scissione;
- h) Attribuire deleghe al Presidente o ad altri amministratori, per determinati affari, iniziative o progetti;
- i) Deliberare in merito ad ogni materia che non sia dal presente Statuto espressamente deferita alla competenza dell’Assemblea dei Partecipanti, se istituita.

Articolo 11

Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Compete al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione stessa, di fronte a soggetti terzi e in giudizio, con potere di firma di tutti gli atti posti in essere dalla Fondazione medesima.

3. Spetta inoltre al Presidente:

- a) Convocare il Consiglio di amministrazione e presiederlo, proponendo gli argomenti da esaminare nelle rispettive adunanze, e in particolare, tra que-

ste, il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno successivo;

b) Assicurare la conservazione del patrimonio e sorvegliare riguardo la corretta amministrazione dei beni della Fondazione;

c) Vigilare circa l'osservanza dello Statuto;

d) Provvedere a eseguire le deliberazioni consiliari e ai rapporti con le Autorità civili;

e) Adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento ritenuto necessario, utile o opportuno, sottoponendo, nella prima riunione consiliare utile, a ratifica quanto operato;

f) Nominare procuratori, nell'ambito dei poteri conferiti.

4. In caso d'assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

5. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Consiglio di amministrazione dichiara decaduto l'amministratore dalla carica di Presidente e procede alla nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisore Unico

12.1 L'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o, in alternativa, da un Collegio formato da tre membri. Il Sindaco unico oppure, in alternativa, almeno uno dei tre membri nominati nel collegio, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

12.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Le attività del Sindaco unico o, in alternativa, le riunioni del Collegio sono verbalizzate in apposito registro. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

12.4 Per quanto applicabili, dovranno altresì essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5 L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti. Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non sia istituita l'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 lett. i) del presente Statuto.

12.6 Nei casi previsti dalla legge e salvo quanto previsto nell'articolo 30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Partecipanti nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore; qualora l'Assemblea dei Partecipanti non sia istituita, il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 lett. i) del presente Statuto.

12.7 L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai rappresentanti dei Partecipanti e viene istituita quando sono ammessi almeno due Partecipanti.

13.2 L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina e revoca due membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi

della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3 L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e deve essere inviato ad ogni Partecipante almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, ai recapiti risultanti dal Libro dei Partecipanti. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Alla presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti si applica quanto previsto nell'art.2371 c.c., per espresso rinvio statutario.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale. A tal fine, qualora per legge il verbale non debba essere redatto da notaio, prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni sua seduta, alla designazione di un segretario, che procederà alla redazione del verbale di assemblea che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario;

13.7 L'Assemblea dei Partecipanti può svolgersi anche in modalità esclusivamente telematica, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.8 In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti

14.1 Ogni membro dell'Assemblea dei Partecipanti ha diritto ad un solo voto.

14.2 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti iscritti nell'apposito libro.

14.3 In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno civile.

2. Il Consiglio di amministrazione predispone ed approva il programma annuale delle attività entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, redige il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 16

Modifiche dello Statuto

Le modifiche allo Statuto della Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle norme di legge in generale, sono deliberate all'unanimità dai componenti il Consiglio di amministrazione, appositamente convocato con avviso antecedente di almeno dieci giorni dalla data della riunione in cui saranno esaminate le modifiche proposte. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente specificate le modifiche allo Statuto proposte.

Articolo 17

Estinzione

1. Qualora il Consiglio di amministrazione constati l'impossibilità di proseguire l'attività della Fondazione stante il venire meno delle finalità o del patrimonio, delibererà con voto unanime, l'estinzione della Fondazione stessa.
2. La deliberazione di estinzione dovrà prevedere il modo di liquidazione del patrimonio e nominerà uno o più liquidatori, fissando i poteri e attribuzioni dei medesimi.
3. La deliberazione di estinzione dovrà prevedere che il patrimonio sia devoluto ad altri Enti con finalità analoghe a quelle della Fondazione così estinta e appartenenti anch'essi al Terzo Settore, previo parere favorevole del "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo Settore", di cui all'Art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18

Rinvio

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, di quelle del Codice Civile e delle leggi in materia.

Firmato: Maria Teresa Ravaioli

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]